



# *Al Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza energetica*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTA** la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e, in particolare, l’articolo 10, comma 5, il quale stabilisce che le società di gestione e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell’ambiente, indicando tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l’adozione di interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

**VISTO** il decreto – legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto – legge 11 novembre 2022, n. 173, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con il quale l’On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000 recante “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle

relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”, di attuazione dell’articolo 10, comma 5, della citata legge n. 447 del 1995;

**VISTO** in particolare, l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, che definisce gli obblighi del Gestore in ordine alla predisposizione e presentazione del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore disponendo che, per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più regioni gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni dalla data di presentazione del piano, nonché il successivo comma 4 che elenca i contenuti necessari del piano;

**VISTO** l’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, ai sensi del quale le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell’ambiente e alle regioni e ai comuni competenti, anche al fine del controllo dell’applicazione delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse finanziarie di cui all’art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995, l’entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995 e lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi;

**CONSIDERATO** che il piano deve garantire il rispetto dei valori limite di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004;

**VISTO** il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico veicolare predisposto da Autostrada dei Fiori S.p.A., ai sensi dell’articolo 10, comma 5, legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed inviato al Ministero dell’ambiente in data 14 giugno 2007;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente GAB-DEC-000036 dell’11 marzo 2011 con il quale è stato approvato il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico veicolare predisposto da Autostrada dei Fiori S.p.A., relativamente agli interventi del I stralcio di piano;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente GAB-DEC-000040 dell’11 marzo 2011 con il quale è stato approvato il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico veicolare predisposto da Autostrada Torino Savona S.p.A., relativamente agli interventi del I stralcio di piano;

**VISTA** la documentazione relativa all’aggiornamento dei Piani presentati a questo Ministero da parte delle Società Autostrada dei Fiori S.p.A. e Autostrada Torino Savona S.p.A. a gennaio 2013;

**CONSIDERATO** che il 1° novembre 2017 la società Autostrada dei Fiori S.p.A. ha incorporato per fusione la società Autostrada Torino-Savona S.p.A.;

**VISTA** la documentazione integrativa al piano presentata dal Gestore Autostrada dei Fiori S.p.A al Ministero dell’ambiente a febbraio 2017, dicembre 2018, luglio 2019, giugno 2020;

**VISTA** la nota istruttoria della Direzione generale per le Valutazioni ambientali del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 25929 del 5 agosto 2014;

**PRESO ATTO** degli esiti delle istruttorie dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) del dicembre 2013 e del maggio 2017;

**VISTO** l'aggiornamento del programma di interventi presentato a luglio 2023 da parte della società Autostrada dei Fiori S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, su richiesta scritta di quest'ultimo e relativo ai due tronchi autostradali gestiti dal suddetto Gestore (A6 e A10);

**CONSIDERATO** che eventuali modifiche agli interventi di risanamento andranno adeguatamente motivate e definite nell'ambito delle procedure di approvazione della progettazione definitiva previste dalle vigenti norme in materia;

**ACQUISITA** l'intesa in sede di Conferenza Unificata espressa nella seduta del 12 luglio 2023,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***(Approvazione del piano)***

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, è approvato il Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla Società Autostrada dei Fiori S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui agli allegati A6 e A10 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, i cui allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin